



Città di Valenza
(Provincia di Alessandria)

**INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE E ISTITUZIONI**

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21/10/2020

REQUISITI

I rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Aziende ed Istituzioni devono possedere, in relazione agli obiettivi del Comune, i requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale e devono essere scelti sulla base della competenza tecnica e/o amministrativa, della professionalità, del prestigio per l'impegno sociale e civile e, per quanto possibile, dell'esperienza nel settore di attività dell'Ente, dell'Istituzione, dell'Azienda.

Nel complesso delle nomine dovranno essere assicurate, di norma, le condizioni di pari opportunità previste dal D.lgs. n. 198/2006;

Devono considerarsi motivi di incompatibilità con l'incarico da ricoprire:

1. la contemporanea carica elettiva pubblica o la funzione di Assessore dell'Ente locale medesimo;
2. l'aver riportato condanne penali o l'essere sottoposto a procedimenti penali.

Non possono essere nominati quali componenti delle Commissioni Amministrative di Aziende Speciali coloro che si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 17 del D.P.R. 4.10.1986 n. 902.

REVOCA

Il Sindaco può procedere alla revoca dei rappresentanti, sentiti i Capigruppo consiliari, per i seguenti motivi:

- a) quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo o non svolgano un'azione amministrativa coerente con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale che rappresentano;
- b) quando i rappresentanti, in corso di svolgimento di mandato, non abbiano ricevuto il rinnovo dell'incarico fiduciario dall'Amministrazione Comunale a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative fissate per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. Nel caso citato, la revoca va disposta entro il termine massimo di 120 gg. (in analogia legis con l'art. 99 comma 3 TUEL);
- c) quando insorga, successivamente alla nomina, una situazione di incompatibilità di interessi rispetto all'Ente nel quale rappresentano il Comune;
- d) per motivate gravi ragioni in analogia legis con l'art. 100 del TUEL;
- e) è fatta salva la facoltà di revoca dei rappresentanti nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 commi 8 e 9 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che costituisce giusta causa oggettiva come statuito dalla Corte di Cassazione, Sentenza a Sezioni UU. n. 16355/2019.

DECADENZA

La decadenza del rappresentante dell'Ente presso Aziende, Enti ed Istituzioni avviene in caso di perdita dell'elettorato e dei requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale.

CRITERI GENERALI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

A mezzo apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio, eventualmente anche a mezzo stampa locale, dovrà rendersi noto l'elenco delle nomine da effettuare.

Gli interessati potranno presentare, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, dichiarazione di disponibilità alla nomina unitamente all'indicazione dell'Ente al quale si riferisce, accompagnata dal curriculum che autocertifichi il possesso dei requisiti richiesti.

Resta comunque confermata la possibilità del Sindaco di nominare i rappresentanti anche al di fuori di coloro che hanno presentato istanza, nel rispetto degli indirizzi sopra definiti.

Dei rappresentanti che il Sindaco nomina dovrà essere data informazione scritta ai Capigruppo consiliari.